

BOZZA DI MODIFICA DI CONVENZIONE EDILIZIA TRA IL COMUNE  
DI BRICHERASIO E PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI DEL P.E.C.  
ZONA Rcb2.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno.....del mese.....duemiladiciannove in  
Pinerolo, nel mio studio al piano primo della casa di via Trieste n. 47  
Aventi me dottor ALBERTO OCCELLI,  
Notaio in Pinerolo, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,  
sono personalmente scomparsi:

- .....  
il quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza del "Comune di Bricherasio"  
con sede in Bricherasio, Piazza Santa Maria n. 11, Codice Fiscale e Partita Iva 01485680019  
a sensi di statuto, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del "Comune di Bricherasio" a  
quanto infra autorizzato;

- Il sig. BONANSEA Romano, nato a Bricherasio il 28/10/1935 residente a Bricherasio, via  
Vittorio Emanuele n. 89, pensionato, Codice Fiscale BNNRMN35R28B171A  
di seguito denominato "soggetto attuatore";

della cui identità personale, poteri e qualifica suindicata io notaio sono certo i quali con il presente  
atto mi chiedo di far constatare quanto segue:

- che con deliberazione numero 2 del 4 marzo 2004 il Consiglio Comunale di Bricherasio ha  
approvato il Piano Esecutivo Convenzionato relativo all'area Rcb2 del Piano Regolatore  
generale Comunale;
- che in data 30 novembre duemilaquattro con atto a mio rogito repertorio numero  
55360/28557, registrato a Pinerolo il 15 dicembre 2004 al numero 2713 serie 1, fra il  
Comune di Bricherasio e, tra gli altri, il signor BONANSEA Romano è stata stipulata  
convenzione ai sensi dell'articolo 45 , comma 1 , punto 3 , della Legge Regionale 56/77 , per  
l'attuazione del P.E.C. di cui sopra , relativa , tra l'altro , agli appezzamenti di terreno siti in  
Comune di Bricherasio censiti in Catasto Terreni con i numeri 800, 801, 816, 829, 830 del  
Foglio 23 di proprietà dello stesso signor BONANSEA Romano;
- che l'articolo 3 della Convenzione sopra citata, prescrive l'inoltro dell'istanza relativa al  
permesso di costruire dell'ultimo fabbricato entro 96 mesi dalla firma della convenzione  
stessa , pertanto entro il 30 novembre 2012;
- che i lotti distinti con il numero 9 e 10 nelle tavole di P.E.C. non sono stati oggetto di  
istanza entro i termini di cui alla convenzione;
- che il prolungamento dei tempi a disposizione, da parte del soggetto attuatore, per la  
realizzazione degli edifici trova giustificazione in questa difficile congiuntura economica, e  
che la modifica proposta dal signor BONANSEA Romano per carenze di liquidità della  
stessa (in origine proponente) non è di alcun danno alla collettività stante la realizzazione  
delle opere di urbanizzazione previste nella convenzione stipulata;
- che con la deliberazione del Consiglio Comunale numero ..... in data  
..... come sopra allegata al presente atto sotto la lettera "A " , veniva  
approvata la bozza del presente accordo, ritenendo di poter concedere una proroga ai termini  
previsti dall' articolo 3 della convenzione edilizia originaria;

tutto ciò permesso e confermato ed a valere quale parte integrante e sostanziale del presente atto le  
parti convengono di modificare le disposizioni dell'articolo 3 della convenzione edilizia stipulata  
con il citato atto a mio rogito in data 30 novembre 2004, repertorio 55360/28557 secondo il

seguinte letterale tenore:

1. in applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 30 comma 3-bis, del Decreto Legge 21 giugno 2013 numero 69 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013 numero 98 e sue modifiche ed integrazioni, le parti prendono atto della proroga di anni 10 dei termini di validità della convenzione, che pertanto viene a scadere in data 30 novembre 2022;
2. è concessa proroga al soggetto attuatore alla presentazione dell'istanza di permesso di costruire per i fabbricati dei lotti 9 e 10 del PEC dell'area Rcb2 di PRG; detta proroga ha validità sino 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione della presente.
3. in considerazione della validità di otto anni della convenzione edilizia originaria, le parti convengono altresì che, in caso di presentazione delle istanza per i singoli lotti nel periodo successivo alla scadenza dei 18 (diciotto) mesi dalla sottoscrizione della presente e la data del 30 novembre 2022, a titolo sanzionatorio dovrà essere corrisposto l'intero importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria generati dai lotti stessi, eliminando così quanto scomputato a suo tempo a fronte dell' esecuzione delle opere di urbanizzazione direttamente dai soggetti attuatori del P.E.C.; in tal caso si applicheranno le aliquote vigenti al momento della presentazione dell' istanza;
4. la presente modifica incide pertanto sull'articolo 3, della convenzione originaria;
5. nessuna altra modifica viene apportata alla convenzione del 30 novembre 2004;
6. il soggetto attuatore dichiara di essere ben a conoscenza che la validità della convenzione edilizia relativa al P.E.C. ha validità sino al 30/11/2022 e che gli interventi eseguiti (o per cui verrà richiesta autorizzazione ad eseguirli) successivamente a tale scadenza comporterà necessariamente la stipula di una nuova convenzione. Le spese del presente atto e relative sono a carico del signor BONANSEA Romano.

Richiesto io Notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto in parte dattiloscritto da persona pure di mia fiducia su pagine....

quale atto leggo ai comparamenti che approvandolo e confermandolo meco Notaio lo sottoscrivono essendo le ore